

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

RG N. 370/2025 P.U.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Luisa Vasile

Presidente

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **RG PU N. 370/2025** per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 11 marzo 2025,

DA

_____ (c.f. e P.iva
_____) – Fallimento n. 127/2019 Tribunale di Busto Arsizio –
Piazza 4 Novembre n. 5, in persona del Curatore Dott. _____ – in forza di autorizzazione
19/02/2024 del Giudice Delegato Dr. Marco Lualdi (doc. A) – rappresentato e difeso per procura alle

_____) del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio

ricorrente

nei confronti di

c.f. e P. IVA _____), con sede legale a MILANO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore designato;

PREMESSO CHE

- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 13.3.2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII e la resistente si è infatti costituita in data 11.4.2025 in vista della prima udienza di convocazione ex art. 41 ccii fissata il 15.4.2025;
- la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente di *“sviluppo di un portale on line in grado di valutare i parametri di salute dell'utente...”*;
- ai sensi dell'art. 18 co. 4 CCII va precisato che può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in quanto la composizione negoziata è stata archiviata ex art. 19 co. 6 ccii – con determina del segretario generale della CCIAA in data 6.11.2025 - a seguito della relazione finale dell'esperto dott. avv. VINCENZO PATURZO in data 4.11.2025 ex art. 17 co. 8 CCII (cfr. verbale di udienza in data 10.2.2026 e relativa nota di deposito di parte ricorrente in pari data, documenti nn. 8-9);
- quanto alla richiesta di rinvio di parte resistente a seguito della costituzione di nuovo difensore, formulata a verbale in data 10.2.2026, la stessa non si palesa accoglibile, per un generico esame della documentazione, non sussistendo un diritto del debitore convocato ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, in quanto l'esercizio di tali iniziative riconducibili all'autonomia privata, dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura liquidatoria è tuttora finalizzata, considerate le speciali esigenze di rapidità e concentrazione alla base delle procedure concorsuali in genere ed oggi dell'apertura della liquidazione giudiziale, laddove nessuna procedura alternativa regolatoria sia plausibile, in base al principio di trattazione prioritaria; parte ricorrente, nonostante siano trascorsi oltre tre mesi dall'archiviazione della C.N.C. non

ha mai depositato domanda di accesso con riserva al concordato semplificato o ad altro strumento di regolazione alternativo della crisi;

- sul punto, il consolidato orientamento della S.C. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 04/09/2009; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23111 del 30/10/2014, Sez. 1, Sentenza n. 16950 del 10/08/2016; anche da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18310 del 27/06/2023 (Rv. 668300 - 02) rispetto ad una richiesta di rinvio per l'accesso al beneficio della c.d. "rottamazione" dei crediti erariali) opina infatti che "In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, nè il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare.”.)

OSSERVA

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, ovvero in MILANO (MI) VIA GIOVANNI OMBONI 5 cap 20129;
- la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, in quanto il bilancio al 31.12.2023 presente in atti evidenzia un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000, pari a € 1.095.778,00;
- sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente, ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII ed ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00: il credito di parte ricorrente, che è stato riconosciuto nell'ambito delle trattative e del piano nella composizione negoziata è stato precisato all'attualità in misura pari ad € **116.325,00** (vedi pagine 8-9 della relazione finale dell'esperto); a tale importo vanno sommati debiti tributari e previdenziali, scaduti, non pagati e che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da dicembre 2022), complessivamente pari ad € **292.285,62;**

- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
- la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
 - a) dal mancato pagamento di ingenti tributari e previdenziali per € 292.000 circa, risalenti nel tempo e formati a partire da dicembre 2022;
 - b) dall'inadempimento rispetto all'ingente credito commerciale vantato da parte ricorrente, in virtù di inadempimento dei canoni di affitto di rami aziendali, in cui la curatela ricorrente è subentrata quale concedente, fatto pertanto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
 - c) dall'evidenza, nel bilancio al 31.12.2023, di un patrimonio netto negativo per € 263.000 circa;
 - d) dalla mancata soluzione della crisi e dall'assenza di concreta risanabilità: la relazione finale dell'esperto di archiviazione della composizione negoziata evidenzia la perdita della continuità aziendale e l'assenza di flussi di cassa derivanti dalla gestione reddituale, che non ha consentito il rispetto o il raggiungimento di accordi con i creditori.

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l’apertura della liquidazione giudiziale di

5 cap 20129, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;

- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- 3) NOMINA Curatore il dott. _____, **c.f.** _____ soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell’art. 39 CCII;
- 5) FISSA l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data **10 giugno 2026 ore 10.30**, in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell’udienza ai sensi dell’art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell’art. 203 comma 4 CCII:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr

- 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
 - f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
- 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 12 febbraio 2026.

Il giudice rel. est.

Dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Luisa Vasile